

**Precisazioni dall'Amministrazione sulla sentenza della Cassazione n.116/2007  
relativa alla sosta in aree a pagamento**

## **Parcheeggi a pagamento - Il Comune: "Sconsigliabile intraprendere ricorsi"**

A seguito delle notizie che hanno avuto ampio risalto sulla stampa nazionale, in merito alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione civile sulla illegittimità di multe elevate per sanzionare la sosta di autoveicoli in zone di sosta cittadine soggette a pagamento (normalmente identificate come "aree blu"), l'Amministrazione comunale ritiene opportuno fare alcune precisazioni. Lo scopo, in particolare, è quello di non ingenerare nei cittadini attese immotivate sulla possibilità di ricorsi e di un loro positivo accoglimento per quanto riguarda la realtà di Garda.

Infatti, il presupposto su cui si basa la sentenza n. 116 del 09.01.2007 e cioè la necessità di prevedere aree di sosta libere "nelle immediate vicinanze" delle strisce blu, non si applica:

- 1) ai centri storici
- 2) alle zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico, individuate e delimitate dalle Giunte comunali
- 3) alle zone definite alla lettera "A" dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444.

Nel caso del comune di Garda le aree di sosta a pagamento ubicate in V.le San Carlo, Lungolago Regina Adelaide, Largo Europa e Via San Francesco d'Assisi, ricadono nella cosiddetta zona "A" prevista dal Piano Regolatore recepito con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 07.04.2001 ( approvato con Delibera di G.R. n. 1098 del 02.05.2001 ).

L'Amministrazione Comunale ha inoltre ritenuto di riservare ugualmente aree di sosta libere e non a pagamento nelle zone immediatamente circostanti la zona "A" (Via San Bartolomeo, P.le Roma, P.zza Calderini, Via Giorgione, Via Giotto, Via Galvani, Via Volta, Via Galilei, C.so Italia ).

Per le zone di Piazzale Caboto e Via Preite non ricadenti nella zona "A" sono state previste zone di sosta libera nelle aree circostanti a disposizione degli automobilisti ( Via Pimazzoni, P.le Caboto lato cimitero, P.le di Via Leopardi ).

Questo fatto ha pienamente legittimato l'applicazione dell'art. 7 c. 8 del Codice della Strada che prevede la possibilità di istituire il pagamento della sosta senza essere vincolati dall'obbligo di riservare aree adeguate a parcheggio libero, aree che il Comune di Garda ha ritenuto di individuare comunque e di mettere a disposizione degli utenti.

Se ne conclude che non esistendo aree di parcheggio a pagamento su strada riconducibili alla fattispecie delineata nella sentenza, non sono previste misure correttive specifiche.

Appare quindi sconsigliabile prospettare o intraprendere ricorsi a sanzioni elevate in aree di sosta delimitate da segnaletica orizzontale di colore blu, basati sulle motivazioni della sentenza citata, in quanto comporterebbero solo inutili oneri per tutti senza possibilità di successo.

Garda, 08.02.2010